



Relazione sul governo societario

ex. art. 6 D. Lgs. N. 175 del 19 agosto 2016
Testo Unico Società a Partecipazione Pubblica

Bilanci degli esercizi chiusi al 31/12/2019 e al 31/12/2020

Sommario

1. Presentazione della Società	3
A. Costituzione e <i>mission</i>	3
B. Azionisti.....	4
C. Governance.....	4
D. Organi di controllo	4
E. Struttura organizzativa	4
F. Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario (art. 6, cc. 3, 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016).....	6
2. Strumenti di governo societario	7
A. Regolamenti interni	7
B. Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2000 e OIV.....	7
C. Anticorruzione, Trasparenza e Privacy	8
D. Gestione del Personale	9
E. Rapporti con il socio.....	
3. Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.....	14
A. Programma di valutazione del rischio: analisi di contesto e di bilancio.....	14
B. Descrizione degli indicatori adottati e delle soglie di allarme stabilite.....	14
C. Casi di superamento delle soglie di allarme e criticità riscontrate.....	14
D. Azioni adottate.....	14
Conclusioni.....	15



1. Presentazione della Società

A. Costituzione e *mission*

In data 6 agosto 2009 il Comune di Parma costituiva mediante atto unilaterale la società S.T.T. Holding S.p.A. "*Società per la Trasformazione del Territorio*" (di seguito "STT"), con capitale sociale pari a euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila), rappresentato da n. 150.000 (centocinquanta mila) azioni nominative da euro 10,00 (dieci) ciascuna, interamente sottoscritte dal socio unico Comune di Parma. La Società nasceva come strumento organizzativo dell'Ente pubblico -mediante il quale il Comune avrebbe partecipato in altre società di scopo, aventi per oggetto la trasformazione e la valorizzazione del territorio- al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria dell'azione amministrativa delle singole società partecipate, pertanto un'azione efficiente, efficace ed economica nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'amministrazione comunale è portatrice.

Per raggiungere il suo obiettivo venivano conferite in STT le partecipazioni azionarie detenute in sette società di scopo ovvero:

- **Area Stazione - Società di Trasformazione Urbana - S.p.A.**, avente ad oggetto la realizzazione del programma di riqualificazione urbana dell'area gravitante attorno alla stazione ferroviaria.
- **Alfa - Agenzia Logistica Filiere Agroalimentari - S.p.A.**, avente ad oggetto la realizzazione di un programma di riqualificazione urbana che interessa la zona nord-ovest della città.
- **Authority - Società di Trasformazione Urbana - S.p.A.**, avente ad oggetto la realizzazione di interventi infrastrutturali e di riqualificazione, anche connessi all'insediamento a Parma dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare.
- **CasAdesso S.p.A.**, avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di alloggi destinati ad edilizia residenziale, con finalità sociale.
- **Metro Parma S.r.l.**, è stata costituita dal Comune di Parma per progettare e realizzare il "Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma" (c.d. metropolitana di Parma).
- **Città delle Scienze S.r.l.**, acquistata da STT in quanto proprietaria di un'area localizzata nella zona sud della città e individuata dal Comune di Parma come luogo per la realizzazione della nuova sede della Scuola per l'Europa di Parma.
- **SPIP S.r.l.**, avente ad oggetto l'acquisizione, la valorizzazione e l'urbanizzazione di aree da destinare principalmente ad insediamenti produttivi.
- **Parma Sviluppo s.r.l.**, è stata costituita con atto unilaterale di STT in data 6 ottobre 2010.

Nel corso degli anni successivi, in esecuzione delle linee guida strategiche approvate dal Socio Unico Comune di Parma, STT Holding ha implementato un Piano organico di razionalizzazione che ha comportato la riduzione del numero delle società controllate. Alla data di redazione del presente documento, STT Holding, possiede il 100% di 2 società ovvero Area Stazione STU SpA e Authority STU SpA in liquidazione.

B. Azionisti

La Società è interamente controllata dal Comune di Parma che detiene il 100% del Capitale Sociale.

C. Governance

L'organo amministrativo della società, a cui compete anche la rappresentanza legale, è l'Amministratore Unico, nominato in data 28 Novembre 2018 dall'Assemblea dei Soci per il triennio 2018-2020, con l'attribuzione di un compenso annuo pari a € 31.485,22 + oneri di legge.

D. Organi di controllo

Il Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea dei Soci per il triennio 2018-2020 in data 28 Novembre 2018 ed è così composto:

- Presidente Avv. Nicola Bianchi, compenso annuo pari a 9.000 € + oneri di legge;
- Membro Dott.ssa Donatella Bertozzi, compenso annuo pari a 6.000 € + oneri di legge;
- Membro Dott. Enrico Zerbini, compenso annuo pari a 6.000 € + oneri di legge;

In data 29 Luglio 2019 l'Assemblea dei Soci ha affidato l'incarico di revisione legale dei bilanci 2019, 2020 e 2021 al dr. Alessandro Picinini attribuendogli un compenso annuo pari a 10.000 € + oneri di legge.

E. Struttura organizzativa

La Società, ha sempre applicato il CCNL Terziario e Servizi. All'epoca della Sua costituzione contava su 12 dipendenti che però stante il permanere di una situazione di grave crisi aziendale, ha dovuto procedere ad un ridimensionamento dell'organico aziendale ricorrendo nel corso del tempo anche alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (cosiddetta CIGS).

Nel corso del 2017 erano rimasti 5 dipendenti di cui 3 profili impiegatizi e 2 Quadri: nel 2017 i 3 profili impiegatizi erano in distacco presso altra partecipata mentre nei primi mesi del 2018 sono stati trasferiti alla stessa partecipata con l'utilizzo della mobilità tra partecipate prevista dal TUSP (Testo Unico Società Partecipate).

STT Holding che fornisce service amministrativo, contabile, logistico e funzionale a tutte le 2 società del Gruppo tutt'ora attive, dispone al momento di un solo dipendente con un profilo di quadro (fino a marzo 2021 i dipendenti erano due), che si occupa di dare esecuzione ai contratti di service stipulati singolarmente da STT con ciascuna delle società controllate.

In marzo 2021 è stato licenziato per giusta causa un dipendente della Holding, dopo che sono stati scoperti prelevamenti di denaro da parte dello stesso, che agiva illecitamente sui conti correnti di STTH nel periodo da novembre 2018 a febbraio 2021. I prelievi venivano effettuati mediante accrediti su una carta di credito facente capo allo stesso dipendente.

Da successive verifiche fatte dalla Società emergeva che gli illeciti prelievi venivano occultati mediante alterazione degli estratti conto. Successivamente l'amministratore Unico di STTH riscontrava che anche per un'altra società controllata ALFA, negli anni 2016,2017 e 2018 erano stati fatti bonifici a favore dello stesso dipendente. Come già sopra specificato è stata incaricata una Società esterna (PWC) che ha identificato le condotte fraudolente a danno del Gruppo, permettendo di redigere correttamente i bilanci degli esercizi chiusi al 31.12.2019 e al 31.12.2020.

F. Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario (art. 6, cc3,4 e 5 D. Lgs.175/2016)

La Società, pur avendo una struttura organizzativa piuttosto limitata essendo presente ad oggi un'unica risorsa di personale, mantiene un'attenta attività di controllo assegnata nelle funzioni specifiche al Collegio Sindacale, composto da tre membri e nominato dall'Assemblea per un triennio, ad un revisore legale dei conti e all' Organismo di Vigilanza.

Ai sensi dell'art.6, co. 3 D.Lgs. 175/2016 si indicano nella seguente tabella gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamento interno	La società ha adottato una procedura che regola l'autorizzazione dei pagamenti (DAU n. 19/2021)	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi *
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo		La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di alcun supporto di internal audit.*
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di Comportamento	La Società ha adottato: - Codice di Comportamento interno; - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 -Piano di prevenzione Della corruzione e della trasparenza ex L.190/2012;	

Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare alcun programma di responsabilità sociale*
-------------------------	-------------------------------------	--	---

*Più nel dettaglio si specifica quanto segue:

- in relazione all'art. 6 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 175/2016 che prevede "regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale" si evidenzia che STT Holding S.p.A. ha approvato con DAU n. 17/2017 il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie. Inoltre è stata approvata con DAU n. 19/2021 una procedura che regola l'autorizzazione del pagamento (procedura tesoreria);
- in relazione all'art. 6 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 175/2016 che prevede "un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione" si segnala che la Società non ha ritenuto opportuno dotarsi di alcun supporto di internal audit in relazione alle ridotta complessità organizzativa (n.1 dipendente "quadro") ed alla peculiare condizione in cui versa la Società la quale, all'esito della revisione periodica 2021 prevede l'avvio di un percorso di liquidazione tenuto conto dell'esaurimento degli scopi sociali per cui era stata originariamente costituita e delle opportunità di riorganizzazione delle società di scopo che fanno capo a STT, anch'esse tuttavia con un orizzonte di operatività temporalmente limitato.
- In relazione all'art. 6 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 175/2016 che prevede codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società" si segnala che la Società ha adottato con determina nr. 35 del 10/10/2017 Codice Etico e con determina dell'Amministratore Unico nr. 45/2017 Codice di Comportamento, ad integrazione del Modello di organizzazione e gestione 231/01;
- in relazione all'art. 6 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 175/2016 che prevede "programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea" si segnala che la Società non ha assunto alcuno strumento previsto dalla norma richiamata in relazione alla peculiarità dell'attività svolta.

2. Strumenti di governo societario

A. Regolamenti interni

La Società STTH si è dotata dei seguenti regolamenti interni:

- Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- Procedura di tesoreria
- Codice di comportamento etico ai sensi del D.L.gs. 231/2001

B. Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2000 e OIV

La Società si è dotata di un modello Organizzativo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.'11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.*

L'ultimo aggiornamento del modello, costituito dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo, parte generale e parte speciale e Codice di comportamento Etico, è stato approvato con DAU n. 1 del 18/01/2021.

Con determina nr. 17 dell'8/4/2019 è stato formalizzato alla Grant Thornton l'incarico di ODV ai sensi del D.lgs. 231/2001 per la quale ha continuato a svolgere un ruolo di controllo, redigendo anche per l'anno 2020 il documento di attestazione sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura - al 31 giugno 2020 - del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nella Griglia di rilevazione ANAC, cosa che si è ripetuta analogamente nel 2021 con la validazione del documento anche da parte del Collegio Sindacale di STTH.

L'Organismo di Vigilanza (ODV) ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013. L'ODV, sulla base di quanto sopra, ha attestato che il gruppo:

- ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente".
- ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;
- non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

Nonostante alcune considerazioni esternate dall'ODV afferenti a miglioramenti da porre in essere circa le attività di pubblicazione (necessità del formato aperto dei documenti ed integrazione di alcuni dati) si può certamente affermare che il Gruppo ha, quindi, adempiuto ai propri obblighi secondo le direttive ANAC e ha attuato alcune modifiche conformemente a quanto indicato dall'ODV nella relazione del 2020.

C. Anticorruzione, Trasparenza e Privacy

A. Anticorruzione, Trasparenza e Privacy

STT Holding Spa ha provveduto a nominare, con determinazione n. 28/2019, il nuovo Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza individuandolo nella persona del Dott. Luca Alviggi, dipendente del Comune di Parma, assegnato in comando parziale e riconfermato in data 27/11/2020 per la durata di 24 giorni annui.

Nei tempi di legge, dopo aver espletato le prescritte formalità pubblicitarie, ha approvato -con determina n. 5 del 23/01/2020 - il Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPCT) 2020-2022 del Gruppo STT, predisposto secondo le ultime direttive dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e analogamente con Dau nr 21 del 14 giugno 2021 è stato approvato il PTPCT 2021-2023, pubblicato e sottoscritto nei termini di legge.

Il Piano, proposto nei contenuti dal RPCT e condiviso con gli Amministratori, ha presentato diverse novità, anche in considerazione delle criticità che erano state segnalate dall'Odv (Grant Thornton) nel documento di GAP Analysis predisposto nel 2019; ebbene, all'interno del Piano:

- sono stati previsti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (a titolo esemplificativo: formazione e conoscenza in particolari aree sensibili a rischio corruzione, rafforzamento di attività di presidio e di controllo dei processi interni, rafforzamento della trasparenza attraverso una riorganizzazione della sezione "società trasparente" come previsto dal d.lgs. 33/2013);
- è stata rafforzata l'analisi del contesto interno che costituisce la prima fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione. Per far ciò è stata invero effettuata una dettagliata mappatura dei processi: è stata elaborata una loro descrizione e rappresentazione il cui livello di dettaglio tiene conto delle esigenze organizzative, delle caratteristiche e della dimensione della struttura.
- è stato aggiornato il "sistema di valutazione del rischio" del gruppo, predisposto secondo la nuova metodologia introdotta da ANAC con il PNA 2019-2021, che comprende una valutazione del rischio corruttivo per processo, nonché l'elaborazione di specifiche misure di trattamento del rischio.
- per quanto attiene alla trasparenza è stato approvato, in allegato al piano, un documento contenente la totalità degli obblighi di pubblicazione, i flussi organizzativi che ne garantiscono l'attuazione, nonché le diverse responsabilità.
- è stato rafforzato l'istituto dell'accesso civico esplicitando le misure volte a dare attuazione allo stesso, nonché pubblicando sul portale del Gruppo la modulistica necessaria per l'istante.

Ad approvazione avvenuta si è poi passati ad affrontare alcune criticità rilevate dal RPCT tra cui la mancanza di una disciplina del Gruppo per il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione, il discrimine tra procedure di affidamenti di servizi ed incarichi di consulenza e collaborazione, nonché la carenza della tempestività dei flussi informativi per quanto attiene la sottosezione "incarichi esterni" e "Contratti pubblici" della sezione "Società Trasparente".

Da quanto pubblicato nella relazione annuale del RPCT per l'anno 2019, si evince che la società ha attuato una buona parte degli adempimenti previsti dalla legge anticorruzione e dal decreto trasparenza. In particolare ha integrato il suo modello della 231 con il piano anticorruzione, ha per l'appunto creato una sezione ad hoc per la pubblicazione obbligatoria dei documenti, ha individuato il suo responsabile della prevenzione della corruzione.

Inoltre, con DAU NR. 1 del 18/1/2021 è stato ratificato l'aggiornamento del modello organizzativo con riferimento alle modifiche normative, che nel 2019 ha introdotto novità circa gli illeciti fiscali e tributari e con Dau 19 del 25/5/2021 è stata approvata la procedura "Tesoreria" che nel precedente protocollo era stata inglobata nelle attività di gestione di contabilità e adempimenti fiscali.

Il Gruppo S.T.T Holding è sottoposto al controllo analogo ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e si attiene a quanto disposto dal Socio per il controllo strategico e operativo del "Gruppo Comune di Parma" approvato con delibera di c.c. n.68/17 del 13/07/2011 e successive modifiche.

Per quanto concerne la Privacy il Gruppo STTH ha recepito il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati personali. Le Società del Gruppo non hanno un'attività con il pubblico che possano presentare criticità di privacy, pertanto la società non si è dotata di un ordinamento e di un Responsabile Protezione Dati. È però stato disposto che per la pubblicazione dei c.v. dei consulenti e dei collaboratori sul sito istituzionale il professionista incaricato abbia l'obbligo di dichiarare la propria autorizzazione al trattamento e alla pubblicazione dei propri dati sul sito internet.

D. Gestione del Personale

Come previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 e dai decreti attuativi la società ha ricollocato in altre società partecipate il personale in esubero. Ad oggi rimane in forza uno solo dei due dipendenti "Quadri", alla luce di quanto esposto nel capitolo 1 Presentazione della Società.

E. Rapporti con il socio

Il rapporto con il Socio Unico Comune di Parma è stato improntato alla individuazione degli obiettivi strategici e conseguente applicazione e implementazione di tutte le azioni necessarie per il raggiungimento di tali obiettivi. In particolare, si evidenzia che, nell'ambito dell'implementazione delle procedure ex art. 182 bis L.F delle società del Gruppo S.T.T, il Comune di Parma, con delibera del Consiglio Comunale 2017-47 del 18/04/2017, aveva approvato le linee guida con le quali dava mandato alla controllante S.T.T Holding di verificare la possibilità di chiusura anticipata delle procedure ex art. 182 bis per la stessa controllante, ma anche per le controllate Alfa s.r.l in liquidazione e Authority S.T.U.

In tal senso la capogruppo ha finalizzato la vendita di 18.000.000 di titoli Iren in portafoglio garantendosi la provvista finanziaria necessaria per il pagamento anticipato dei debiti bancari delle tre società.

In data 19 Febbraio 2018, le tre società hanno firmato insieme al Ceto Bancario, innanzi al Notaio Canali, "l'Accordo di Risoluzione Consensuale dell'Accordo Finanziario stipulato in data 2 Marzo 2015" e contestualmente S.T.T Holding ha provveduto al pagamento del proprio debito bancario residuo nonché dell'intero debito bancario di Authority S.T.U S.p.A in liquidazione e Alfa S.r.l in liquidazione permettendo alla stesse società di chiudere anticipatamente la procedura.

Successivamente a tale data, la società ha completato il processo di ristrutturazione del Gruppo dal punto di vista organizzativo e economico patrimoniale mediante fusione per incorporazione delle

controllate al 100% Alfa s.r.l in liquidazione e Casadesso s.r.l in liquidazione avvenuta in data 20 Novembre 2018 e mediante la cancellazione dal Registro delle Imprese in data 14 Dicembre 2018 la controllata Metro Parma s.r.l in liquidazione.

E' attualmente in corso l'attuazione del

Piano di Ristrutturazione del debito ex art.182 bis L.F. della controllata AREA STAZIONE S.P.A., che aveva ottenuto dal Tribunale di Parma, con Decreto del 16 Luglio 2018, passato in giudicato il 1 agosto 2018, l'omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis LF, concluso l'8 maggio 2018 tra Area Stazione e S.G.A.. Spa, con atto del Notaio Carlo Maria Canali (REP 62323 Raccolta 27366). L'Accordo di ristrutturazione aveva disciplinato la parziale remissione, il consolidamento e il riscadenzamento del debito bancario della Società allo scopo di proseguire nell'attività di impresa in un contesto risanato e valorizzare il patrimonio immobiliare. Tale accordo aveva un arco temporale di validità con termine 31 dicembre 2021.

Contestualmente a tale accordo, l'8 Maggio 2018 veniva sottoscritto tra Area Stazione e la famiglia Banchini con Atto del Notaio Canali un "atto di permuta" in cui si prevedeva che l'area di proprietà della Famiglia Banchini venisse ceduta immediatamente ad Area Stazione la quale, come corrispettivo, avrebbe ceduto unità immobiliari per un valore pari a quell'area permutata con destinazione direzionale e abitativa, una volta ultimate. L'accordo era finalizzato a onorare gli impegni assunti dalla Società con la Regione Emilia-Romagna nell'Ambito dell'Accordo di programma 2004/2010 per l'attuazione del Piano di riqualificazione Urbana, che prevedeva la realizzazione di una Struttura di uso pubblico di mq. 1.000.

Il corretto adempimento della permuta da parte di Area Stazione alla famiglia Banchini era garantito da fideiussione banca con scadenza 7 maggio 2021. La Banca a sua volta era garantita, per l'ipotesi di escussione, da un pegno su denaro per pari importo costituito da STT Holding Spa. Il 18 settembre 2019, la Società per la Gestione delle Attività – S.G.A. S.p.A. – ha mutato denominazione, assumendo quella di "Asset Management Company – AMCO S.p.A."

I lavori edili per la ristrutturazione degli immobili oggetto di retrocessione a favore della famiglia Banchini avrebbero dovuto avere inizio entro il 15 aprile 2019, ma il ritardo nella sottoscrizione della Convenzione tra il Comune di Parma e la società Area Stazione S.p.A. (i cui termini di operatività erano scaduti il 31 dicembre 2015) ha consentito alla Famiglia Banchini di attivare la garanzia fideiussoria concessa da Credit Agricole Italia S.p.A. con conseguente escussione da parte di quest'ultima della controgaranzia rilasciata nell'interesse di Area Stazione da STT, che per l'effetto, è divenuta creditrice in regresso di Area Stazione per l'ulteriore importo di Euro 1.198.520,00.

Il 14 dicembre 2020 il Consiglio Comunale di Parma ha approvato lo Schema di Atto Ricognitorio delle convenzioni già approvate tra Comune di Parma e Area Stazione e il nuovo testo di tale atto in sostituzione della precedente Convenzione scaduta nel 2015.

In conseguenza di tale approvazione, il 25 gennaio 2021 è stata sottoscritta la nuova Convenzione tra Area Stazione e Comune di Parma, con Atto Notaio Canali, Rep. n. 71453, Raccolta n. 31409. Come da testo approvato dal Consiglio Comunale, i nuovi termini di operatività della Società venivano prorogati al 31 dicembre 2025, consentendo così la ripresa delle attività previste dal predetto Piano 182 bis. Immediatamente dopo, Area Stazione ha presentato, con il supporto dell'Advisor, un aggiornamento del Piano 182 bis, i cui termini di validità erano fermi al 31 dicembre 2021.

In conseguenza delle integrazioni apportate con il Piano Aggiornato, si è infine reso necessario un coerente emendamento dell'Accordo di Ristrutturazione tra Area Stazione e AMCO (già SGA). Di

conseguenza, allo scopo di realizzare il Piano Aggiornato, Area Stazione ha proposto ad AMCO la stipula di un accordo integrativo non novativo all'Accordo di Ristrutturazione, che consentisse alla Società di dare esecuzione al Piano Aggiornato con la previsione di allungamento di tre anni del periodo di rimborso dell'Esposizione Esigibile Aggiornata e mantenimento della sospensione di ogni onerosità per tutto l'arco del Piano Aggiornato. Tale Accordo è stato sottoscritto in data 1° giugno 2021, con Atto Notaio Canali, Rep. n. 726762.

Area Stazione ora è operativa per attuare tutte le attività inerenti alle opere del II e III Stralcio e la commercializzazione delle Aree.

Aggiornamento contenziosi in essere

Scuola Europea

A causa del comportamento inadempiente del precedente appaltatore e del conseguente fermo cantiere (protrattosi per oltre due anni) per fatto pacificamente non imputabile ad Authority, quest'ultima è addivenuta alla decisione di recedere dal contratto ex art. 134 d.lgs. 163/2006, allo scopo, da un lato, di preservare la possibilità di pagare i lavori effettuati dall'ATI prima della illegittima sospensione mediante il trasferimento della proprietà dell'immobile ex Pascoli, come previsto dalle pattuizioni contrattuali (stante l'efficacia non retroattiva del recesso) e, dall'altro, di riversare comunque sull'appaltatore uscente le responsabilità contrattuali legate sia alla illegittima sospensione dei lavori sia ai difetti costruttivi ed ai danni "medio-tempore" verificatisi. Poco dopo il recesso dal contratto di appalto, l'ATI ha presentato opposizione all'omologa del piano di ristrutturazione ex art. 182 bis di Authority, che è stata rigettata dal Tribunale di Parma in quanto ritenuta infondata.

ATI ha quindi notificato alla società due distinti atti di citazione: il primo riguardante la richiesta di risoluzione del contratto di appalto a suo tempo stipulato per eccessiva onerosità della prestazione dell'appaltatore e del collegato contratto preliminare di compravendita, volto alla inibizione della cessione immobiliare suddetta e finalizzato alla richiesta di maggiori oneri a vado titolo imputati alla stazione appaltante, oggetto di riserve iscritte in contabilità nonché allo scopo di ottenere il pagamento in numerario dell'eseguito senza l'applicazione delle penali (causa "principale"). La seconda causa funzionale, nell'ottica dell'ATI, a dichiarare invalida la richiesta di escussione della cauzione definitiva avanzata dalla stazione appaltante (causa "secondaria").

Si rileva che, con riferimento al primo atto di citazione, una parte delle pretese avanzate dall'ATI risultava smentita dalla motivazione del Decreto del Tribunale di Parma, che, respingendo l'opposizione promossa dalla medesima ATI, ha omologato l'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. E' stato approvato, in pendenza di giudizio, il certificato di collaudo dal quale risulta un saldo a credito a favore della stazione appaltante (stante il valore della cessione dell'immobile ad ATI per circa 7 milioni di Euro) per un importo di circa Euro 5 milioni. Nel mese di novembre 2018 è stata pronunciata dal Tribunale delle Imprese di Bologna la sentenza di primo grado nella causa "principale"; la sentenza, da un lato, ha confermato e accertato la piena legittimità del recesso esercitato da STU, condannando l'ATI al pagamento della penale da ritardo ed al risarcimento dei danni subiti da STU (circa € 670.000,00) e, dall'altro, pur rigettando le domande dell'ATI (tra cui circa € 10 milioni di riserve), ha respinto la domanda (riconvenzionale) svolta da STU di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare ex 31t. 2932 c.c. Il Tribunale ha pertanto disposto il riconoscimento a favore dell'ATI di una somma pari ad euro 2.980.317,31 oltre interessi, quale risultato della compensazione tra il credito di ATI, per complessivi Euro 6.022.016,12 (per lavori eseguiti, materiali consegnati e per somme residue dovute in virtù della transazione del 2013) e il



credito di Authority per Euro 3.041.698,81 per penali, danni, vizi costruttivi e furti. Per effetto della sentenza la proprietà dell'immobile ex Pascoli rimane in capo ad Authority.

La suddetta sentenza è stata appellata da Authority nel maggio del 2019 per varie ragioni, ma, in particolare, per avere il Tribunale erroneamente dichiarato la perdita di efficacia del contratto preliminare a seguito del recesso e, quindi, attualmente il contenzioso pende in secondo grado avanti alla Corte d'Appello di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa. In data 25.10.2019, l'ATI si è costituita nel giudizio d'appello, chiedendo la reiezione dell'appello proposto da STU e spiegando contestualmente appello incidentale volto ad ottenere la riforma della sentenza relativamente alle domande ed alle riserve che - come detto - sono state respinte dalla sentenza di primo grado.

La prima udienza della causa d'appello è stata rinviata più volte e risulta fissata per il 12.10.2021.

Per quanto riguarda la causa "secondaria", in data 13 maggio 2021 è stata pronunciata la sentenza di primo grado che ha stabilito da un lato che Authority non ha diritto di escutere la polizza fideiussoria, ma dall'altro che ha diritto di stipulare per conto dell'ATI la polizza indennitaria decennale e la polizza della responsabilità civile di cui agli artt. 129 comma 2 d.l.vo 163/06, 104 commi 1 e 2 d.p.r. 554/99 con costi a carico della medesima ATI; le spese sono state compensate. E' tuttora pendente il termine per l'impugnazione.

Arbitrato Ponte Nord

Con atto notificato in data 23 giugno 2016, Ponte Nord S.p.A. ha iniziato un procedimento arbitrale nei confronti di Authority STU e del Comune di Parma, in riferimento alle vicende della Convenzione sottoscritta il 20 febbraio 2009 e avente ad oggetto la realizzazione di un'opera pubblica denominata "Ponte Nord", oltre ad alcuni lavori (c.d. Opere Calde) da realizzare in regime di concessione.

Ponte Nord ha chiesto, in estrema sintesi: (a) lo svincolo delle garanzie prestate ad Authority; (b) la revisione del piano economico e finanziario con determinazione delle misure di riequilibrio; (c) la condanna delle convenute ad acconsentire al riequilibrio medesimo; (d) il risarcimento dei danni.

In corso di causa, Ponte Nord ha inoltre formulato "recesso condizionato" dalla Convenzione (da considerarsi operante solo in caso di mancato riequilibrio entro il dicembre 2020), con conseguente condanna delle convenute al pagamento dell'indennizzo calcolato ai sensi dell'art.28 della Convenzione.

Il Comune di Parma non si è costituito in giudizio, deducendo di non essere parte della Convenzione.

Authority, invece, ha formulato numerose eccezioni preliminari in merito alla legittimità e procedibilità della domanda di arbitrato e ha contestato integralmente nel merito le richieste avversarie.

Esaurita la fase istruttoria, e fallite le trattative per il componimento bonario della lite, il Collegio Arbitrale ha pronunciato il Lodo in data 2 marzo 2020, con "dissenting opinion" del Presidente.

Il Collegio: (a) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Parma; (b) ha respinto tutte le eccezioni preliminari sollevate da Authority; (c) ha stabilito l'effettiva sussistenza di uno squilibrio del piano economico finanziario; (d) ha, dunque, dichiarato il diritto di Ponte Nord ad ottenere il riequilibrio del PEF; (e) ha escluso di poter emettere un Lodo ex art.2932 c.c., ma ha comunque quantificato l'entità del valore di riequilibrio del PEF nei seguenti termini alternativi: € 1.445.070, ove la concessione sia prorogata per ulteriori 8 anni; € 2.605,906, ove tale proroga non

intervenga; (f) ha ritenuto sussistente il diritto di Ponte Nord ad esercitare il recesso, laddove non intervenga il riequilibrio del PEF, quantificando il € 4.255.323,00 il relativo indennizzo.

La decisione presta il fianco a numerose censure, la maggior parte delle quali ben sintetizzate nella opinione difforme del Presidente. Authority, dunque, con atto di citazione notificato il 16 giugno 2020, ha impugnato la pronuncia – della quale si è anche chiesta la sospensione in via cautelare - dinanzi la Corte di Appello di Bologna. La controversia è iscritta al RG 873/2020 e Ponte Nord si è ritualmente costituita. La prima udienza si è tenuta in data 1 dicembre 2020, e successivamente con ordinanza del 4 maggio 2021 la Corte di Appello ha sospeso l'esecuzione del lodo, in considerazione delle complesse questioni sollevate con il gravame e alla luce dell'opinione dissenziente del Presidente, tuttavia con contestuale prestazione di cauzione per un importo pari a Euro 5,2 milioni. Con il medesimo provvedimento è stata fissata l'udienza per precisazione conclusioni per il 19 aprile 2022.

Il Lodo non comporta un esborso immediato a favore della Ponte Nord, la quale potrebbe tuttavia attivarsi per esercitare il diritto al riequilibrio del PEF riconosciuto a suo favore, chiedendo la corresponsione, a fronte della realizzazione delle Opere Calde, degli importi indicati sopra. La società ha, quindi, ritenuto di effettuare nel 2019 un accantonamento di Euro 2 milioni, incrementando di Euro 305.987 il fondo rischi già esistente e pari ad Euro 1.694.013.

Contenziosi con la F.Ili Manghi

Con atto di citazione notificato in data 13 marzo 2019, la F.Ili Manghi S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo ha convenuto Authority STU dinanzi al Tribunale Civile di Bologna, onde sentirla condannare al pagamento di € 7.600.475,53, oltre interessi e spese di giudizio, quale pagamento di n.24 riserve relative al contratto di appalto del 15 febbraio 2011, n. rep. 34150, avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto EFSA. Si è costituita in giudizio Authority STU, chiedendo l'integrale rigetto della domanda.

Con ordinanza del 7 luglio 2020 il Tribunale ha ammesso la CTU richiesta da parte attrice, tenendo conto delle indicazioni offerte dalla convenuta. La società ha provveduto a nominare un Consulente Tecnico di Parte e la Consulenza tecnica è ancora in corso, a seguito di una richiesta di proroga presentata dal CTU, con termine al 9 dicembre 2021 per il deposito del testo definitivo e fissazione dell'udienza per l'esame della CTU al 27 gennaio 2022.

In considerazione dei pareri rilasciati dai legali, che hanno considerato il rischio di soccombenza come possibile, e alla luce di quanto previsto dal principio contabile OIC 31, non si sono effettuati accantonamenti in bilancio ma si riportano in nota integrativa le informazioni rilevanti.

La società ha in corso, da anni, un altro contenzioso nei confronti della F.Ili Manghi: la F.Ili Manghi, infatti nel 2015 aveva notificato un decreto ingiuntivo per circa 700.000 euro, provvisoriamente esecutivo, successivamente alla pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis nel Registro Imprese, quindi in spregio alle previsioni del medesimo articolo, a cui aveva fatto seguito un pignoramento (poi riconosciuto illegittimo) sui beni immobiliari della società. Nel marzo del 2018 il tribunale di Parma ha revocato il decreto ingiuntivo dichiarando la propria incompetenza con condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Authority. La causa è stata riassunta dalla Manghi presso il Tribunale delle Imprese di Bologna, ove Authority per mezzo dei suoi legali ha fatto valere le ragioni che l'hanno indotta a non effettuare i pagamenti richiesti dalla controparte. L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta il 19 settembre 2019. Con ordinanza del 25 maggio 2020 il Tribunale di Bologna ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza in Cassazione,

sospendendo la causa pendente. Ad oggi la Cancelleria non ha formalmente comunicato la decisione della Suprema Corte. I procuratori designati hanno tuttavia appreso che il ricorso è stato respinto e la competenza del Tribunale di Bologna è stata confermata. Nel frattempo, a detto giudizio è stato riunito un altro contenzioso che vede la Società opporre la richiesta di pagamento avanzata dalla Banca cessionaria del credito (nella specie: FINO 2 Securitisation Srl). Detto contenzioso, originato davanti al Tribunale di Parma, è confluito nel contenzioso già pendente tra la società e il concordato F.lli Manghi in quanto ha ad oggetto le medesime fatture e, come si è detto, vede la Società destinataria della richiesta di pagamento sia da parte di F.lli Manghi (cedente) che da parte della Banca (cessionario).

EFSA

In data 12.09.2019 E.F.S.A. ha convenuto in giudizio la società, unitamente ad altre dieci parti, nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo/consulenza preventiva ai fini della composizione della lite per presunti difetti di costruzione all'immobile sede dell'E.F.S.A., compravenduto nel 2011). STU si è costituita svolgendo eccezioni preliminari di rito ed eccezioni di merito. Il contenzioso si è concluso con ordinanza del 26/11/2019 a mezzo della quale il Giudice – accogliendo l'eccezione di incompetenza svolta da STU e da altre parti resistenti – si è dichiarato incompetente a conoscere l'istanza cautelare promossa da E.F.S.A. Il procedimento è stato ulteriormente riassunto avanti il Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa, che – ancora per questioni di rito – ha dichiarato la propria incompetenza a decidere il contenzioso. Ulteriormente riassunto avanti il Tribunale di Genova, il ricorso per accertamento tecnico preventivo è stato accolto e così disposta la consulenza tecnica richiesta con formulazione del relativo quesito; la società ha provveduto a nominare il proprio CTP. Il consulente tecnico d'ufficio, esauriti gli incumbenti peritali, ha tentato la conciliazione al fine di evitare l'insorgere del successivo contenzioso di merito. Sennonché, i numerosi interlocutori coinvolti (taluni dei quali soggetti a procedura) e la graduazione di responsabilità proposta dal consulente, rendono allo stato oltremodo incerto l'esito delle odierne trattative.

3. Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale

A. Programma di valutazione del rischio: analisi di contesto e di bilancio

La società dopo aver ottenuto l'omologa del piano di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis l.f. nel corso del 2015 e aver dato pieno corso alle prescrizioni e obblighi assunti, ha potuto (come evidenziato nel paragrafo E) chiudere anticipatamente le procedure e riportando la situazione patrimoniale di STT e delle sue controllate in una condizione di adeguata messa in sicurezza dei suoi asset. In considerazione di ciò e degli obiettivi di razionalizzazione individuati dal Comune di Parma (che prevedono l'estinzione della società in un orizzonte di breve periodo), la società non ha adottato alcun programma di valutazione del rischio di crisi aziendale.

B. Descrizione degli indicatori adottati e delle soglie di allarme stabilite.

Non applicabile

C. Casi di superamento delle soglie di allarme e criticità riscontrate

Vedasi quanto descritto nel paragrafo E).

D. Azioni adottate

Vedasi quanto descritto nel paragrafo C).

Conclusioni dell'organo amministrativo

La società STT Holding S.p.A. in seguito alla chiusura anticipata delle procedure ex art 182 bis L.F (vedasi paragrafo A) ha raggiunto gli obiettivi di razionalizzazione del Gruppo indicati dal Socio Unico Comune di Parma. Nello specifico, la società ha completato il processo di ristrutturazione del Gruppo dal punto di vista organizzativo e economico patrimoniale mediante fusione per incorporazione delle controllate al 100% Alfa s.r.l in liquidazione e Casadesso s.r.l in liquidazione avvenuta in data 20 Novembre 2018 e mediante la cancellazione dal Registro delle Imprese in data 14 Dicembre 2018 la controllata Metro Parma s.r.l in liquidazione.

La società possiede cespiti patrimoniali originariamente ceduti per la valorizzazione, anche attraverso le società di scopo appartenenti al gruppo e, ora, in gran parte riassorbite. La prospettiva per l'Amministrazione è quella di rientrare in possesso di tali cespiti, sui quali è in corso la predisposizione di progettualità ritenute strategiche, anche attraverso la partecipazione alle linee di finanziamento previste dal PNRR. Il processo di riassegnazione degli immobili è già stato avviato su alcuni terreni che torneranno nella disponibilità dell'ente a seguito dell'esercizio di clausola risolutiva prevista *ab origine* nei contratti di cessione.

Attualmente, la principale attività di STT è la fornitura di servizi tecnico-amministrativi a favore delle società di scopo che fanno parte del gruppo, che non dispongono di personale proprio e, in particolare ad Area Stazione, che è l'unico soggetto con effettiva operatività funzionale, in quanto impegnata nella realizzazione dell'intervento pubblico PRU Stazione affidato dal Comune di Parma e il cui termine è fissato entro il prossimo 31/12/2024.

Il socio Comune di Parma ha avviato alcune valutazioni per la possibile costruzione di un documento organico e complessivo che esamini le diverse relazioni tra Comune e società del Gruppo STT sia in termini di attività / progettualità da completare sia in termini di posizioni finanziarie / patrimoniali / contrattuali che possono determinare valutazioni e scenari alternativi nella migliore individuazione del percorso di razionalizzazione del Gruppo coerentemente alle progettualità e agli obiettivi individuati dall'Amministrazione Comunale nei futuri documenti di programmazione strategica e che porterà alla messa in liquidazione della holding e la possibile riassegnazione dell'unica risorsa di personale ad oggi presente in organico nelle società tuttora operative.

Parma, 8 novembre 2021

S.T.T Holding SpA

L'Amministratore Unico

(Dr. Luigi Bussolati)

